

TI_GERICHTE 12.1999.137 vom 3. September 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-09-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1999.137

FR: TI_GERICHTE 12.1999.137 du 3 septembre 1999

IT: TI_GERICHTE 12.1999.137 del 3 settembre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

A questo stadio della causa è del tutto incontestato che nelle circostanze del sinistro la vettura condotta dell'attore era debitrice del diritto di precedenza, mentre la convenuta _____ era prioritaria. E' altresì pacifico, come rettamente indicato dal Pretore, che in applicazione dell'art. 61 cpv. 2 LCS l'attore è gravato dell'onere di dimostrare che il danno di cui chiede il risarcimento è stato causato dalla colpa del detentore convenuto.

E. 4

Nella recente giurisprudenza di questa Camera non sono infrequenti i giudizi su azioni promosse dal non prioritario nei confronti del conducente al beneficio del diritto di precedenza, laddove (come nel presente caso) la responsabilità di quest'ultimo viene generalmente ricercata in una sua velocità eccessiva o comunque inadeguata alle circostanze, oppure nella violazione del principio dell'affidamento, per non essersi conformati alla riconoscibile e tempestiva intenzione del non prioritario di eseguire la propria manovra di svolta. Da questi precedenti la Camera ha dedotto alcuni principi basilari per casi del genere, tra cui quello per cui, nonostante non esista una presunzione di colpa a carico del non prioritario (II CCA 24 gennaio 1996 in re M. e S./V. e W.), questi non può incolpare il prioritario semplicemente deducendo dal suo spazio di visibilità un suo eccesso di velocità o una sua reazione intempestiva (II CCA 13 maggio 1996 in re V./C. SA), né, andando un passo avanti, può essere in astratto affermato che il solo fatto che egli non si sia fermato entro lo spazio visibile permette di ammettere che la velocità del prioritario era inadeguata (II CCA 30 novembre 1998 in re S./W.). Vero è invece che il giudizio sull'adeguatezza del comportamento del prioritario, oltre che dall'attitudine avuta dal non prioritario, dipende dall'esatto (anche se non facile) accertamento delle due decisive circostanze fattuali costituite dalla velocità del prioritario e dall'effettiva distanza alla quale egli si trova dal non prioritario allorché questi inizia la manovra di svolta, in difetto di che ci si trova di regola in una situazione di carenza probatoria che osta all'attribuzione delle rispettive responsabilità, e perciò all'acco-gliamento dei richiesti risarcimenti (così in: II CCA 24 gennaio 1996 citata).

E. 5

L'esame dei riscontri istruttori al riguardo delle predette questioni determinanti consente la piena conferma del giudizio impugnato.

E. 5.1

Per quanto attiene alla velocità tenuta dalla conducente prioritaria, l'unico elemento oggettivo riguarda la velocità di collisione, limitata secondo il perito giudiziario (pag. 4) a 35 km/h, dal che, in assenza di tracce di frenata, la deduzione che la velocità iniziale non sia stata di molto superiore. Essa, secondo il perito giudiziario (pag. 12) rimane comunque indeterminata, mentre il perito di parte (doc. H, pag. 4 e 6) ha ritenuto una velocità di 50 km/h sulla base delle dichiarazioni della _____, che ha comunque affermato di avere circolato a circa 50 km/h, dato che, in assenza di tracce di frenata e stante la predetta velocità di collisione, sembrerebbe essere indicativo di un'approssimazione per eccesso.

E. 5.2

Mancando un accertamento esatto della velocità della _____, diviene meno interessante la questione relativa alla sua distanza al momento dell'inizio della manovra, che date le particolarità della specie (visuale notturna, nebbia e pioggia) va esaminata con l'affine tematica dello spazio di visibilità dei due protagonisti. Quo alla possibilità per la _____ di individuare l'ostacolo costituito da una vettura posta di traverso rispetto alla sua carreggiata, e i cui segnalatori luminosi erano di conseguenza poco o per nulla visibili (perizia, pag. 7), il perito giudiziario, nelle circostanze date, sembra limitarla a 25 metri (pag. 7 e 11), salvo poi affermare che anche questo dato rimane indeterminato (pag. 12, risposta 7), mentre l'attore poteva scorgere i fari della _____ da una distanza ben maggiore, prova ne è il fatto che la moglie dell'attore (cfr. la sua deposizione) afferma di avere visto la vettura subito dopo che essa ha percorso la curva a sinistra, ossia con largo anticipo sul momento in cui la _____ avrebbe potuto vedere la macchina dell'attore. Con uno spazio di visibilità di 25 metri, il perito giudiziario reputa adeguata una velocità di 43 km/h (pag. 13), laddove va precisato che questa indicazione è riferita ad un tutto sommato imprevedibile ostacolo non illuminato posto di traverso sulla carreggiata, mentre è evidente che in una situazione di traffico normale -incrocio di veicoli illuminati e attenzione a eventuali pedoni sul bordo della carreggiata- la velocità ammissibile avrebbe potuto coincidere con quella massima autorizzata di 50 km/h.

E. 5.3

Sulla base di questi parametri approssimativi, è opinione della Camera che non sia stata fornita la prova di un comportamento errato della conducente _____: nulla prova che essa procedesse a più dei 43 km/h ritenuti dal perito, e nulla dimostra che essa disponesse di uno spazio di visibilità così ampio da rendere colpevole l'avvenuta collisione, o così ristretto da far considerare eccessiva la sua (non accertata) velocità. Il fatto che il sinistro si sia nondimeno verificato va in queste circostanze ascritto al fatto che la _____ è stata sorpresa nella propria buona fede, meritevole in questo caso di piena tutela, dal comportamento dell'attore, imprudente e lesivo delle norme della LCS (medesima soluzione in: II CCA 30 novembre 1998 citata, in cui, in circostanze di guida notturna, non è stata ritenuta una colpa a carico della conducente entrata in collisione con un veicolo fermo di traverso sulla corsia di marcia normale dell'autostrada a seguito di un incidente).

E. 5.4

Le responsabilità dell'attore sono infatti evidenti e macroscopiche. Egli, ben sapendo di essere debitore della precedenza, eseguiva infatti una manovra per principio pericolosa (perizia, pag. 6), che per molti secondi (pag. 5, 6) comportava l'ostruzione della carreggiata, ragione per cui, contrariamente all'opinione dell'attore, stanti le precarie condizioni di visibilità sarebbe stato assai più ragionevole entrare a marcia avanti nel posteggio ed

uscirne il giorno seguente a marcia indietro, in condizioni di visibilità normale. L'attore avrebbe in particolare dovuto essere consapevole del fatto che un'eventuale vettura prioritaria avrebbe in quelle circostanze avuto problemi di visibilità, che egli costituiva un ostacolo imprevedibile, e che inoltre egli poteva scorgere il prioritario molto prima che questi potesse accorgersi di lui. Di conseguenza, atteso oltretutto che era presente la moglie, egli avrebbe dovuto farsi segnalare l'eventuale sopraggiungere di un veicolo prioritario, e in quel caso rinunciare immediatamente alla sua manovra inserendo la marcia avanti e ritornando sulla corsia ascendente, cosa che del resto egli faceva usualmente (cfr. deposizione della moglie), e non invece insistere nella manovra date le precarie condizioni di visibilità per il prioritario. L'attore non può in definitiva invocare con successo il principio dell'affidamento, essendosi egli per primo dipartito dai precetti di prudenza e di rispetto delle norme della circolazione dai quali vorrebbe trarre diritto. Ne deve conseguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 30 giugno 1999 _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 480.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 500.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere ai convenuti complessivi fr. 700.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.